



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 0088

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2014, presentato, in data 12 novembre 2014, dal sig. Fabio Gerli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, della delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – pubblicata sul C.U. n. 11/TFN del 13 ottobre 2014, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione di primo grado della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 264/CDT del 13 giugno u.s., che aveva riconosciuto, tra gli altri, l'odierno istante responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca vigente (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità), con conseguente squalifica dello stesso per un anno, veniva, in riforma della pronuncia medesima, inflitta al predetto tesserato la più severa sanzione di tre anni di squalifica, per la più grave inadempienza di cui all'art. 7, comma 1, C.G.S. (illecito sportivo), in relazione alla gara Alatri La Piseba- Dinamo Colli del 24 marzo 2013, valevole quale ventiquattresima giornata del Campionato di Prima Categoria laziale 2012/2013, Girone H, a seguito di deferimento dell'organo requirente del 15 aprile 2014.

Ritiene il ricorso ammissibile e lo rigetta nel merito.  
Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 dicembre 2014.

Il Presidente  
F.to Franco Frattini

Il Relatore  
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 22 dicembre 2014.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face